

Regolamento per il Funzionamento del Comitato di distretto

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale la composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato di Distretto di Reggio Emilia.

Il Comitato di distretto costituisce lo strumento per il governo integrato delle politiche sociali, sanitarie e socio sanitarie dell'ambito distrettuale di Reggio Emilia, coincidente con il territorio amministrato dal Comune di Reggio Emilia, e dai comuni rientranti nell'Unione Colline Matildiche (Albinea, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella) e nell'Unione Terre di Mezzo (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto) .

Le proprie funzioni di indirizzo e monitoraggio sono in particolare orientate alla programmazione di ambito distrettuale (comprensiva dell'area della non autosufficienza), alla regolazione e alla verifica dei risultati di salute e di benessere raggiunti, alla definizione degli aspetti preordinati all'accreditamento (così come individuato dalla Regione Emilia Romagna) per l'accesso al sistema dei servizi e per la compartecipazione alla spesa, all'accreditamento di strutture socio sanitarie ed assistenziali.

Art. 2

Composizione del Comitato di Distretto

2.1 Il Comitato del Distretto di Reggio Emilia, denominato Comitato di Distretto, è composto dai sotto indicati membri, con diritto di voto:

Sindaci, o loro delegati (assessori o consiglieri comunali), dei Comuni di Reggio Emilia, Albinea, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella; Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto

2.2 Al Comitato di Distretto partecipa il Direttore di Distretto, senza diritto di voto, ad eccezione per quanto previsto al successivo art.3, comma 3.

2.3 Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

2.4 Sentito il Presidente, i componenti del Comitato e gli invitati di cui al comma 3 del presente articolo, possono a loro volta invitare funzionari e dirigenti dei propri enti, la cui presenza sia necessaria a fornire chiarimenti relativamente agli argomenti all'ordine del giorno.

Art.3 Funzioni

3.1 Il Comitato di Distretto opera in stretto raccordo con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, e disciplina le forme di partecipazione e consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.

3.2 In particolare, al Comitato di Distretto spettano funzioni relative a:

- governo del processo di programmazione del Piano di Zona e del Piano della Salute, integrando in tali piani anche le politiche educative, scolastiche e quelle giovanili, nonché le politiche abitative e quelle relative alla sicurezza;

- integrazione delle politiche del Comune con la programmazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, delle strutture decentrate dello Stato, degli altri enti e realtà del terzo settore aventi finalità sociali ed educative, e con le autorità scolastiche ed il mondo della scuola;
- governo dei processi di partecipazione del terzo settore nelle fasi di programmazione e valutazione e di concertazione con le organizzazioni sindacali relativamente ad obiettivi e linee strategiche, secondo gli orientamenti e le metodologie definite in sede regionale e provinciale;
- verifica dello stato di attuazione dei Piani di Zona e della programmazione socio-sanitaria;
- programmazione e verifica delle risorse, con particolare riferimento al fondo per la non autosufficienza.

Il Comitato di Distretto, in particolare, approva il Piano delle attività per la non autosufficienza nell'ambito del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dei Piani Attuativi annuali.

3.3 Il Direttore del Distretto partecipa alle riunioni del Comitato: rappresenta la funzione regionale e aziendale nel processo di governo e programmazione in ambito sanitario e socio-sanitario agendo di intesa con il Comitato di Distretto. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, nella figura del Direttore di Distretto, approva il Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale triennale per l'attuazione dei programmi specifici di competenza e le necessarie modalità di integrazione degli stessi con la programmazione distrettuale.

Art 3-bis Funzioni inerenti la gestione dei Fondi

Il Comitato di distretto decide annualmente in merito alla gestione unitaria o ripartita su centri di costo in capo a ciascun Comune o Unione dei fondi sulla base di uno studio di fattibilità all'uopo predisposto dall'UDP

La scelta dovrà essere effettuata entro il 31/12 di ogni anno a valere sulla gestione dell'anno successivo.

In caso di riparto in centri di costo il Comitato dovrà altresì definire anche la ripartizione specifica delle singole attività connesse e conseguenti alla ripartizione facenti capo a ciascun Comune del Distretto, fermo restando la funzione di coordinamento in capo all'Ufficio di Piano

In particolare, in caso di riparto, dovrà essere indicato per ogni singolo comune il soggetto responsabile della gestione ripartita e i principali obblighi con annesse tempistiche

Art. 4

Presidenza del Comitato di Distretto e Ufficio di Presidenza

4.1 Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco, o suo delegato, del Comune sede di Distretto.

4.2 Il Presidente decade dalla carica per cessazione del mandato amministrativo.

4.3 Nel caso di cui al punto 4.2, per poter procedere alla rielezione e garantire continuità operativa al Comitato, la convocazione del Comitato stesso è disposta dal componente più anziano d'età.

Art.5

Compiti e funzioni del Presidente del Comitato di Distretto

5.1 I compiti e le funzioni del Presidente del Comitato di Distretto sono così riassumibili:

- convocare e presiedere le adunanze del Comitato e dirigerne i lavori;
- stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno delle adunanze;
- rappresentare il Comitato di Distretto all'interno dell'Esecutivo della Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale, relazionando ai componenti del Comitato nella prima seduta utile.

5.2 Il Vicepresidente del Comitato sostituisce in ogni sua funzione il Presidente in sua assenza o impedimento.

5.3 Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente del Comitato non possono essere delegate.

Art.6

Segreteria del Comitato di Distretto

6.1 Le funzioni di segreteria amministrativa del Comitato di Distretto vengono svolte dall'Ufficio di Piano. Il segretario del Comitato è individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo sostituto individuato tra i componenti dell'Ufficio stesso.

6.2 L'Ufficio di Piano garantisce il rispetto della pubblicità dei verbali del Comitato di Distretto in base alle vigenti normative di legge, avvalendosi in particolare degli strumenti informatici.

Art.7 Convocazione

7.1 Il Comitato di Distretto ha sede, di norma, nei locali messi a disposizione dal Comune Capo Distretto.

7.2 Il Comitato si riunisce periodicamente secondo la programmazione delle proprie funzione o in caso di necessità.

7.3 La convocazione del Comitato con proposta di argomenti da porre all'ordine del giorno può essere richiesta da un terzo dei componenti del Comitato stesso, ove nel computo del numero non deve essere annoverato il Presidente.

7.4 La riunione del Comitato è disposta dal Presidente mediante avviso scritto (posta ordinaria e/o elettronica) inviato dalla segreteria del Comitato e contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

7.5 Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso a mezzo e-mail ai membri del Comitato, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art.8 Ordine del giorno

8.1 Gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Comitato ne costituiscono l'ordine del giorno.

8.2 Spetta al Presidente stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno. Ogni componente del Comitato ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

8.3 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comitato di Distretto almeno 48 ore prima della data in cui è indetta la riunione e trasmessi via e mail ai componenti. Nel caso di argomenti relativi a bilanci e piani finanziari, il relativo deposito deve avvenire almeno sette giorni prima della data in cui è indetta la riunione, previa precedente definizione delle linee di indirizzo nelle sedute precedenti.

Art.9 Riunioni

9.1 Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne dirige i lavori. Nel caso di sua assenza o impedimento, l'adunanza è presieduta dal Vicepresidente.

9.2 Il Presidente rappresenta il Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

9.3 L'ordine di trattazione e gli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti. In questo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

9.4 Il Comitato non può iniziare i lavori se non interviene la totalità dei componenti aventi diritto di voto presenti o per delega.

9.5 L'Adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario, i cui risultati sono annotati a verbale.

9.6 Qualora particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, il Presidente può convocare l'adunanza del Comitato in seduta straordinaria, con la partecipazione di Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni, organizzazioni o altri soggetti interessati ai temi da discutere.

9.7 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti del Comitato, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Comitato gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art.10 Modalità di intervento

10.1 Dopo che il Presidente o altro componente da lui designato, o il componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti secondo l'ordine di richiesta o di iscrizione.

10.2 Il Presidente disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Art.11 Votazioni

11.1 Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.

11.2 Ogni componente dispone di un voto.

11.3 Ogni componente può disporre di una sola delega.

11.4 Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei presenti o per delega. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente

11.5 Tutte le decisioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono adottate a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone, quando viene esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

11.6 La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente.

Art.12 Tenuta dei verbali

12.1 Il segretario redige il verbale delle riunioni. Detto verbale, oltre a indicare in modo sintetico le risultanze della discussione, deve contenere la decisione adottata, i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con indicazione dei voti favorevoli, contrari e di astensione su ogni proposta messa ai voti. Qualora gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono inseriti integralmente a verbale, previa presentazione del testo scritto.

12.2 L'estratto delle sedute, contenente le decisioni ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta dovrà essere inviato a cura del segretario verbalizzante a tutti i componenti, entro sette giorni dalla seduta.

12.3 Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

12.4 I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art.13 Norme finali

13.1 Le modifiche al presente regolamento sono assunte dal Comitato di Distretto all'unanimità.